



Si trasmette esclusivamente a mezzo PEC

Spett.le **Provincia di Lecce**
Servizio Ambiente e Tutela Venatoria
ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: D.Lgs 152.06 e ss.mm.ii.- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs n.152.06 relativo alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti nel Comune di Nardò (Le).

Proponente: M.C.M. Srl
PARERE ARPA Puglia – DAP Lecce per Cds del 13.09.2021

Rif: nota Provincia di Lecce prot. n. 31355 del 26.07.2021 (prot. ARPA n. 52857 del 26.07.2021).

PREMESSA

Il progetto in questione consiste nella realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti inerti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione e ricade nel territorio comunale di Nardò, in un sito distante circa 2,5 km dal centro abitato e adiacente una cava in coltivazione della stessa proprietà del proponente. Di seguito le opere da realizzarsi ai fini della realizzazione del progetto:

- box per uffici e servizi;
- piazzale impermeabile;
- sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche;
- impianto idrico e fognario;
- nonché sistema di smaltimento delle acque reflue.

Con riferimento al procedimento richiamato in oggetto, esaminata la documentazione di cui al link indicato nella nota di convocazione e fermo restando gli aspetti urbanistici non di competenza della Scrivente Agenzia in tale procedimento, si rappresenta di seguito e per quanto di competenza, gli esiti dell'istruttoria della documentazione progettuale in atti.

Dal punto di vista procedurale, il caso specifico non rientrando nelle procedure semplificate di recupero dei rifiuti e non facendo riferimento a particolari regolamenti comunitari/decreti Ministeriali inerenti la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere inquadrato necessariamente ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che elenca i criteri a cui far riferimento. In detto contesto la Scrivente Agenzia, nell'attività di supporto istruttorio tecnico all'AC, ritiene necessario applicare le Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006 (Linee guida SNPA 23/2020). Tale applicazione comporta che in fase istruttoria debbano essere fornite sia le informazioni attestanti il rispetto delle condizioni elencate all'art. 184-ter comma 1 sia quelle a corredo dei criteri specifici dettagliati al comma 3. A tal proposito si chiede al proponente di modificare/integrare la documentazione progettuale conformemente alle suddette Linee Guida e renderle applicabili alla fattispecie progettuale argomentando e dimostrando tutti i *criteri dettagliati* e in particolar modo i criteri d) ed e).

Si invita il proponente a voler riscontrare/approfondire a quanto di seguito indicato:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- verificare il rispetto del progetto al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, di cui alla D.G.R. n. 1023 del 19.05.2015, in particolar modo ai criteri localizzativi tenendo conto che l'attività estrattiva in esercizio risulta tecnicamente connessa con quella in progetto;
- sia integrato, con quanto di seguito indicato, il Piano di Monitoraggio Ambientale, il quale dovrà univocamente individuare i punti di campionamento/controllo, Tipologia, Frequenza di campionamento e Metodiche per le diverse matrici ambientali da monitorare:
 - planimetria in scala adeguata e a firma di tecnico abilitato, dove saranno riportate le stazioni di campionamento previste con relativa georeferenziazione;
 - la distanza dei pozzi di monitoraggio e di eventuali altri pozzi presenti in prossimità dell'impianto, (sia per fini irrigui che per consumo umano), dal punto di scarico delle acque meteoriche che recapitano sul suolo mediante subirrigazione in un buffer di 500 m;
 - per quanto concerne il monitoraggio della matrice ambientale "Suolo", si precisa che qualora i punti di campionamento ricadano in zona agricola, i valori limite dovranno rispettare la tabella di cui all'Allegato 2 – Articolo 3 (Concentrazione soglia di contaminazione (Csc) per i suoli in aree agricole del D.M. Ambiente 1 marzo 2019, n. 46.
- assenza di una valutazione d'impatto delle emissioni in atmosfera, comprensiva della ricostruzione delle condizioni meteorologiche e di ventosità dell'area in cui ricade l'intervento e la valutazione dei potenziali impatti cumulativi con le attività presenti nell'area (cava in esercizio), si richiede che venga condotto uno studio di dispersione delle polveri con opportuno modello previsionale (AERMOD o modello tridimensionale di tipo CALPUFF) su un periodo di durata di almeno un anno, ricostruendo opportunamente la meteorologia locale, inoltre la valutazione della conformità dell'intervento agli standard di qualità dell'aria dovrà essere effettuata sommando le concentrazioni modellate ai livelli di inquinamento già presenti nell'area di interesse. Relativamente al PM 10 e al PM 2,5 dovranno, infine, essere fornite le mappe degli indicatori statistici normati (D. Lgs. 155/2010);
- si chiede che vengano indicati i consumi medi idrici orari/giornalieri e le relative fonti di approvvigionamento; verificare poi analiticamente che il fabbisogno idrico necessario sia compatibile con i quantitativi disponibili;
- effettuare una valutazione esaustiva e dettagliata del traffico veicolare indotto dall'attività in progetto sul sistema viario; tale studio dovrà essere realizzato in un ambito viabilistico sufficientemente ampio da consentire un'analisi approfondita dell'accessibilità e delle intersezioni di maggior importanza interessate dal progetto in esame. In particolare, il presente studio avrà lo scopo di inquadrare lo stato di fatto viabilistico e di valutare la situazione futura, stimando altresì, i flussi in ingresso ed in uscita che potrebbero essere generati dal nuovo insediamento e in che misura il traffico generato potrà interferire e/o cumularsi con il traffico indotto dall'attività estrattiva già in essere nello stesso sito; nel caso di criticità esporre eventuali opere di mitigazione da porre in atto;
- specificare una procedura operativa che definisca le modalità di intervento in caso di sversamento accidentale sul suolo permeabile di sostanze inquinanti quali gasolio, benzina, oli minerali, etc., che potrebbero verificarsi durante le fasi di attività.

Di seguito gli esiti dell'attività istruttoria sulla documentazione in atti per quanto concerne gli aspetti che afferiscono la matrice **RIFIUTI**.

Si è fatto riferimento anche alla delibera dell'SNPA con le linee di indirizzo per il recupero rifiuti inerti, (DOC N.89/16-CF).

Dal punto di vista generale l'attività di recupero rifiuti, deve essere sottoposta ad un rigido sistema di tracciamento sia dei rifiuti, in tutte le fasi dallo stoccaggio alla lavorazione, che dei "lavorati", i quali devono essere caratterizzati per verificarne la rispondenza ai requisiti tecnici e tecnologici delle normative

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



di riferimento sui materiali riciclati. Solo a seguito di questa verifica il singolo lotto cessa di essere considerato rifiuto.

Nella relazione mancano una serie di indicazioni fondamentali nella gestione delle suddette fasi quali:

1- fase di accettazione. Deve essere previsto oltre che il controllo visivo anche quello documentale dei rifiuti in ingresso: certificazione analitica, verifica del FIR ed autorizzazioni del trasportatore. Mancano i riferimenti rispetto alla tenuta e compilazione del registro C/S dell'impianto. Devono inoltre essere previste anche le azioni in caso di non conformità del carico ed un'area dedicata allo stoccaggio di carichi non conformi o in attesa verifica di conformità da parte dell'impianto. Le aree di stoccaggio rifiuti in ingresso dovranno essere identificate con apposita cartellonistica con i codici EER presenti, non sarà consentito lo stoccaggio di rifiuti al di fuori delle aree idonee.

2- gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto. Deve essere descritta in maniera esaustiva la gestione dei rifiuti prodotti nell'impianto. E' necessario identificare ogni fase del processo durante la quale vengono prodotti rifiuti, identificandoli con i rispettivi codici EER attesi. Devono essere identificate le zone di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dall'art 185 bis del D.Lgs 152/06. La zona di deposito dovrà essere dotata dei presidi ambientali necessari (tra cui pavimentazione e gestione acque di prima pioggia) e deve essere redatta una planimetria delle aree.

Nel PMC deve essere prevista l'analisi con cadenza annuale dei rifiuti ai fini dello smaltimento o recupero (dove applicabile).

3-procedura di verifica di conformità. Deve essere prevista una procedura per gli aggregati riciclati prodotti utilizzando rifiuti da C. & D. L'impianto è tenuto a predisporre, per ogni lotto di materiale, la qualificazione dello stesso seguendo le procedure e i metodi previsti dalla Norma UNI EN 13285 "Miscele non legate - Specifiche". Le procedure di attestazione di conformità per tutti gli aggregati che comporranno le miscele dovranno altresì essere conformi al sistema ammesso dai requisiti di sicurezza richiesti dall'opera nella quale verranno utilizzati (identificazione e verifica per lotti).

Stante la variabilità dei prodotti derivanti dalle attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione, per garantirne un costante e ottimale standard di qualità, occorre prevedere prove di caratterizzazione dei materiali per lotti secondo la frequenza e così come definiti nelle note 3 degli allegati alla Circolare del Ministero dell'ambiente 15/7/2005, n. 5205. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale deve essere calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi. Le caratterizzazioni analitiche devono essere eseguite da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025.

I prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE, l'impianto pertanto dovrà attenersi a tutte le normative tecniche di settore corrispondenti e le verifiche dovranno essere obbligatoriamente eseguite da laboratori ufficiali o autorizzati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art.59 del DPR 380/2001.

Deve essere predisposta una "zona di attesa" in cui i prodotti ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti devono essere depositati in attesa che sia verificata la rispondenza ai requisiti prestazionali e ambientali. Tale zona dovrà essere predisposta su un piazzale pavimentato e dotato di sistema di gestione delle acque meteoriche. Nel caso le verifiche condotte sul lotto portino a una non conformità dei parametri "prestazionali" (rispondenza alle normative sui materiali da costruzione oggetto di marcatura CE), il materiale potrà essere rilavorato. Nel caso invece di non conformità alle caratteristiche ambientali (All. C della Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205) i materiali restano rifiuti e pertanto dovranno essere gestiti come tali.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce

Servizio Territoriale

Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Per quanto riguarda l'impianto mobile di frantumazione previsto, si ritiene, essendo un impianto di trattamento rifiuti e che la richiesta di autorizzazione è strettamente legata alle macchine specifiche da installare, che nel caso in cui vengano nel tempo sostituite o acquistate/affittate macchine differenti, queste dovranno avere comunque caratteristiche analoghe a quella oggetto della presente autorizzazione e la modifica delle stesse dovrà essere comunicata agli Enti competenti di cui ARPA Puglia; si rimette in ogni caso all'AC una valutazione compiuta su tale aspetto.

In allegato i contributi specialistici delle strutture coinvolte nel procedimento in questione:

- **nota prot. ARPA n. 61725 del 10.09.2021 del Settore Agenti Fisici del DAP di Lecce;**

Tanto si rimette per il prosieguo.

E' fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Direttore DAP Lecce
Responsabile UOC Servizio Territoriale
Ing. Roberto Bucci

4

Il Collaboratore Tecnico Professionale
Ing. Pasquale Gugliucci



Comunicazione interna

Al Funzionario istruttore
ing. Pasquale Gugliucci

E p. c. al Dirigente UOS Agenti Fisici
// Direttore del Dipartimento

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06, relativo a impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in Nardò. Ditta proponente: M.C.M. Srl. Contributo specialistico in tema di agente fisico rumore: **richiesta integrazioni**.

Rif. Provincia di Lecce: prot. n. 31355 del 26.07.2021

Ns. rif.: prot. n. 528577 del 26.07.2021

In relazione alla procedura di PAUR per l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) meglio specificato in oggetto si è analizzata la documentazione progettuale pubblicata sul sito web della Provincia di Lecce¹.

Per quel che concerne le emissioni rumorose alle quali si riferisce il presente parere, studiate nella relazione acustica², si constata che è individuato e descritto il territorio dell'insediamento e l'intorno potenzialmente interessato; sono censite le sorgenti specifiche e riportate le relative potenze sonore; è caratterizzato il clima acustico *ante operam* e stimato previsionalmente il livello sonoro *post operam*. Concludendo la summenzionata relazione acustica afferma di *ritenere che la rumorosità determinata dal realizzando impianto possa essere contenuta nei limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa nazionale di riferimento*³.

Sebbene non vi sia alcun rilievo da fare nel merito e nel metodo di quanto lì esposto e affermato, vi è comunque da segnalare:

1. la mancata dichiarazione del rispetto dei limiti di emissione, dovuta perché il comune di Nardò ha ottemperato alla classificazione acustica del territorio;
2. la non verifica del rispetto del criterio differenziale;
3. la mancata stima del contributo sonoro dato dal traffico indotto.

Or dunque, a proposito del punto 1, ossia delle emissioni, c'è da dire che nella relazione esse sono state indirettamente calcolate come esito del processo di simulazione, eseguito tramite il software MMS NFTP Iso 9613⁴. Ciò che manca è quindi la comparazione coi limiti da individuare: aspetto squisitamente formale ma al quale bisogna dar seguito con dichiarazione esplicita.

Altresì, sul punto 2, se si è ritenuto opportuno non eseguire la verifica del rispetto del criterio differenziale, neppure menzionato, è necessario addurne le motivazioni.

Mentre sul punto 3, riguardo alla stima del contributo del traffico dovuto all'incremento dei mezzi di conferimento degli inerti da recuperare, si reputa necessario aggiungere nella valutazione di impatto il computo del numero di transiti e del loro livello sonoro.

¹ http://www.provincia.le.it/PAUR_MCM

² F. Mazzotta, F. De Luca, *Valutazione Previsionale di impatto acustico*, Squinzano, 15.04.2019..

³ Ibidem, p. 20.

⁴ Ibidem, p. 18.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE

Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579

PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

f.stefanazzi@arpa.puglia.it



È nostro parere che la soluzione ai tre punti sopra citati possa essere fornita sotto forma di appendice integrativa alla relazione acustica qui esaminata. Nelle more si sospende l'espressione del parere definitivo.

In ultimo, riguardo al piano di monitoraggio proposto si concorda con la scadenza annuale dei rilevamenti, e si raccomanda di scegliere i punti di misura in prossimità dei ricettori per la verifica dei limiti di emissione e di immissione, ovvero attorno al perimetro (ma senza le interferenze di eventuali barriere, quali il muro di cinta) per la caratterizzazione acustica del territorio.

Lecce, 10 settembre 2021



Francesco Stefanazzi⁵

⁵ Documento informatico firmato digitalmente secondo le norme vigenti.